



UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA			
REGISTRATURA			
ANNO TIT. <u>1^a</u> CLASSE <u>1^a</u> FASC.			
28 GIU. 2017			
N°	UOR	CC	RPA
79114	DELL	SDR	



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO, DI RICERCA, CULTURALI E SPORTIVE DEDICATE AGLI SPORTIVI PROFESSIONALI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede in Modena, Via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364 (di seguito, "UNIMORE") rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Oreste Andrisano, nato a xxx il xxx, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa (di seguito, il "Protocollo");

E

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (di seguito, "CONI"), con sede legale in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 00993181007, rappresentata dal Dott. Giovanni Malagò, nato a xxx il xxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del Protocollo;

(di seguito, congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali;
- Il CONI è un Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e promuove la massima diffusione della pratica sportiva anche a livello scolastico ed educativo;
- Il CONI ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con UNIMORE in diversi ambiti di interesse per lo svolgimento di progetti innovativi dedicati allo sviluppo della pratica sportiva in ambito accademico;
- UNIMORE riconosce come fondamentale l'esigenza di attivare una politica che incentivi la collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche e private, anche al fine di racciordare le attività formative dei propri studenti con gli aspetti culturali e sportivi;
- UNIMORE e CONI concordano nel collaborare attivamente nello scambio di servizi per favorire la mobilità internazionale degli studenti UNIMORE e degli atleti tesserati presso le Federazioni Nazionali Sportive affiliate al CONI; tale collaborazione è destinata anche agli studenti iscritti presso Atenei stranieri, dando loro l'opportunità di usufruire di un'ottima esperienza accademica durante la loro permanenza in Italia;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

UNIMORE e CONI si impegnano ad attivare il progetto "UNIMORE SPORT EXCELLENCE", destinato a supportare l'attività di apprendimento e di formazione universitaria di atleti che svolgono attività sportiva agonistica di interesse nazionale ed internazionale. Gli atleti coinvolti nel progetto "UNIMORE SPORT EXCELLENCE" avranno accesso alle attività di sostegno ed ai servizi indicati agli articoli successivamente riportati.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Articolo 2 – MODALITÀ DI AMMISSIONE, ATTIVITÀ E SERVIZI

2.1 L'ammissione può essere riconosciuta ad atleti che:

1. svolgano con continuità un'attività sportiva agonistica a livello nazionale ed internazionale;
2. presentino all'atto dell'iscrizione un piano di allenamento ed agonistico circostanziato per almeno una stagione, sottoscritto dal responsabile della Federazione di appartenenza e dall'allenatore;
3. accettino di presentare, al termine della stagione e prima dell'iscrizione all'anno successivo, il resoconto delle attività agonistiche sostenute, e dei principali risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile della Federazione di appartenenza e dall'allenatore;
4. aderiscano al protocollo anti-doping vigente all'atto dell'iscrizione;
5. siano disponibili a partecipare ad attività di promozione ed orientamento di UNIMORE.

2.2 UNIMORE e CONI, nel rispetto delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare negli ambiti sottoelencati e con impegni reciproci, per garantire agli atleti ammessi al progetto "UNIMORE SPORT EXCELLENCE" le seguenti attività di sostegno ed i seguenti servizi:

1. esonero o riduzione delle tasse previste per l'iscrizione, secondo le seguenti modalità:

- a) esonero totale dalle tasse di iscrizione all'atto della prima immatricolazione;
- b) esonero totale per l'iscrizione agli anni successivi al primo, in caso di superamento del 75% dei crediti formativi previsti per l'anno precedente;
- c) 60% di riduzione delle tasse previste per gli anni successivi al primo, in caso di superamento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l'anno precedente;
- d) 40% di riduzione delle tasse previste per gli anni successivi al primo, in caso di superamento di almeno il 30% dei crediti formativi previsti per l'anno precedente;

2. accesso ad alloggi a canone concordato presso le sedi universitarie di Modena e Reggio Emilia, riservati in numero da definirsi di anno in anno (e compatibilmente con le reciproche esigenze) nell'ambito della convenzione attualmente in atto tra UNIMORE ed Er.Go Azienda Regionale per il Diritto allo Studio: eventuali riduzione del canone di affitto mensile potranno essere concordate dalle parti;

3. accesso ai servizi dell'Ufficio Benefici per le informazioni necessarie in tema di diritto allo studio universitario, e per la compilazione delle varie pratiche amministrative inerenti le richieste di servizi/benefici;

4. accesso a servizi di accompagnamento e sostegno alla scelta universitaria appositamente dedicati, ed in particolare al servizio a sportello Informastudenti (elaborazione del progetto formativo, scelta del corso di studi, illustrazione delle modalità di accesso e delle procedure amministrative, nonché dei servizi e delle agevolazioni disponibili), o ad un servizio di consulenza individuale in caso di necessità;

5. affiancamento, su proposta dei docenti referenti dei Dipartimenti in cui si articola l'Ateneo (secondo le disponibilità di UNIMORE, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e della relativa disponibilità di risorse umane dedicate), di tutor



didattici selezionati tra gli studenti senior, che siano disponibili ad aiutare l'atleta in tutte le fasi principali della vita universitaria (verifica della preparazione iniziale e valutazione del grado di competenze individuali, costruzione di un piano di studi adeguato, supporto allo studio e potenziamento del metodo di studio, ecc.);

6. accesso alla consulenza individuale da parte della/o psicologa/o di orientamento, per coloro che, soprattutto al primo anno, necessitano di riesaminare la propria scelta (ri-orientamento), oppure per chi si trova in difficoltà nel proseguimento degli studi;
7. monitoraggio periodico della carriera degli studenti atleti-lavoratori con valutazione, a cadenza semestrale, sull'attività svolta attraverso indicatori opportunamente individuati.

Articolo 3 – ISTRUZIONE E RICERCA

UNIMORE e CONI si impegnano a sviluppare collaborazioni di supporto alla attività di apprendimento e ricerca, mediante:

- a) lo svolgimento presso le Federazioni di afferenza degli atleti-lavoratori (e presso le società sportive direttamente coinvolte dalla preparazione degli atleti) di periodi di tirocinio aziendale, ritenendole esperienze a tutti gli effetti riconoscibili tra le attività formative curriculari dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale di UNIMORE. I periodi di tirocinio aziendale (stage) saranno regolati – con apposita convenzione sottoscritta con i Dipartimenti coinvolti - in base alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV della LR 26 luglio 2005, n. 17, e del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri della P.I. e del MURST, n. 142/98;
- b) lo svolgimento presso le Federazioni di afferenza degli atleti (e presso le società sportive direttamente coinvolte dalla preparazione degli atleti) delle attività connesse al completamento della Tesi di Laurea e della Tesi di Laurea Specialistica/Magistrale, su temi di interesse comune di UNIMORE e CONI;
- c) lo svolgimento di seminari, conferenze, ed attività didattiche collaterali a supporto e completamento della didattica (nei limiti della normativa vigente) sia presso UNIMORE che presso le Federazioni di afferenza degli atleti;
- d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento tecnico e professionale, sia presso UNIMORE che presso le Federazioni di afferenza degli atleti.

Articolo 4 – PROMOZIONE DELLO SPORT COME FATTORE FORMATIVO

Nell'intento di promuovere l'attività motoria e sportiva come fattore di crescita formativa e personale e di rafforzare l'importanza dell'impegno sportivo agonistico anche a livello universitario, nel rispetto del Regolamento Didattico vigente, UNIMORE è disponibile a riconoscere agli atleti:

- a) un numero massimo di 3 CFU all'anno, all'interno dei crediti liberi disponibili, per i risultati agonistici conseguiti nell'anno di iscrizione;
- b) i CFU previsti per il tirocinio curriculare per l'attività di preparazione tecnica ed agonistica svolta durante il periodo di frequenza del Corso di Laurea scelto;



- c) i CFU previsti per la preparazione e la discussione della Tesi di Laurea su tematiche affini alla ^[11]disciplina sportiva di interesse.

Articolo 5 – INTERNAZIONALIZZAZIONE

UNIMORE e CONI concordano nel promuovere la mobilità internazionale sia degli atleti iscritti a UNIMORE, sia di tesserati CONI iscritti ad atenei stranieri, e concordano sulla necessità di collaborare per attivare specifici canali di scambio internazionale nel campo della tecnica sportiva e dell'agonismo sportivo.

Articolo 6 – CONTRATTI ATTUATIVI

UNIMORE e CONI si impegnano a definire ulteriori obiettivi di interesse comune tramite specifici contratti, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, in attuazione del Protocollo. ^[12]A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

- l'oggetto specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cui far ricadere gli obblighi di legge.

Articolo 7 – DURATA E RECESSO

Il Protocollo ha efficacia per sei anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e non è previsto un rinnovo tacito dello stesso. ^[13]Entrambe le Parti possono liberamente recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, in base all'articolo 1373 c.c. .

Articolo 8 – TAVOLO TECNICO

UNIMORE e CONI affidano ad un Tavolo Tecnico, composto da cinque rappresentanti, la definizione:

- delle modalità di collaborazione;



- delle regole per l'ammissione al programma "UNIMORE SPORT EXCELLENCE";
- delle regole per il riconoscimento dello status di atleta meritevole;
- delle modalità di verifica e di controllo dei risultati conseguenti alla realizzazione del presente protocollo ^[1]_[SEP]

Il Tavolo Tecnico risulta composto da:

1. Il Presidente del Comitato per lo Sport di Ateneo, che assume anche il ruolo di presidente del Tavolo ^[1]_[SEP] Tecnico, o suo delegato;
2. Il Direttore Generale di UNIMORE, o suo delegato;
3. Il Presidente del CUS Modena, Comitato Universitario Sportivo di Ateneo, o suo delegato;
4. il Delegato Provinciale del CONI Point di Modena;
5. il Delegato Provinciale del CONI Point di Reggio Emilia.

Il Tavolo Tecnico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate, che verrà portata all'attenzione dei legali rappresentanti delle parti contraenti.

Articolo 9 – ONERI ECONOMICI

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'articolo 3.

Articolo 10 - PRIVACY^[1]_[SEP]

10.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali), ciascuna Parte è titolare del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti implicati nello sviluppo dei programmi di ricerca e delle attività correlate. In particolare, ciascuna Parte stabilisce le operazioni consentite per le finalità del Protocollo e le modalità di trattamento dei dati personali, individua le misure minime di sicurezza oltre ad assolvere tutti gli altri obblighi previsti dal Codice sulla Privacy, sopra citato. Le Parti dovranno, inoltre, garantire agli interessati, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice. .

10.2 Le Parti si obbligano, inoltre, a tenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente il Protocollo e comunque dallo stesso derivante, salvo il caso in cui la diffusione di dette informazioni risulti necessaria al fine di adempiere al Protocollo ovvero in ossequio agli obblighi di legge.^[1]_[SEP] Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione del Protocollo, ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante il Protocollo.



Articolo 11 – FORO COMPETENTE

Le Parti tenderanno di risolvere tra loro, in forma amichevole, qualsiasi controversia nascente dal Protocollo, entro un termine massimo di 30 giorni. In caso di esito negativo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Protocollo, intendendosi derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Articolo 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Il Protocollo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse intercorrente, relativa a quanto forma oggetto del Protocollo.

12.2 Qualunque clausola del Protocollo potrà essere modificata a condizione che detta modifica venga effettuata per iscritto e che venga sottoscritta da entrambe le Parti.

12.3 Il Protocollo ed i singoli diritti ed obblighi dalla stessa nascenti non potranno essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso delle Parti.

12.4 Il Protocollo non conferisce alcun diritto alle Parti di utilizzare il logo e/o il marchio e/o la denominazione dell'altra parte, senza la relativa e preventiva autorizzazione scritta.

12.5 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti del Protocollo dovrà essere effettuata a mezzo PEC o MAIL ai seguenti indirizzi:

- per UNIMORE: Via dell'Università n. 4, 41121 Modena (MO)

Indirizzo PEC: Indirizzo MAIL:

- per CONI: Largo Lauro de Bosis n.15, 00135 Roma (RM) Indirizzo PEC: affarilegali@cert.coni.it

Indirizzo MAIL:

Articolo 13– REGISTRAZIONE E BOLLO

Il Protocollo è soggetto ad imposta di bollo, a carico di UNIMORE, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Il Protocollo consta di nr. 7 pagine scritte sin qui.

Art. 14 – SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le



modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. - “Codice dell’Amministrazione Digitale” - per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC.

Modena, lì 23/05/2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA^[L1]_[SEP]

IL RETTORE^[L1]_[SEP]

(Prof. Angelo Oreste Andrisano)

F.to Angelo Oreste Andrisano

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO^[L1]_[SEP]

IL PRESIDENTE^[L1]_[SEP]

(Dott. Giovanni Malagò)

F.to Giovanni Malagò